

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 3, [paragrafo 1,] lettera a), sesto trattino, del regolamento (CE) n. 2201/2003 <sup>(1)</sup> del Consiglio, del 27 novembre 2003, violi il [Or. 2] divieto di discriminazione sancito dall'articolo 18 TFUE, in quanto, a seconda della cittadinanza dell'attore, prevede per quest'ultimo un periodo di residenza più breve rispetto all'articolo 3, [paragrafo 1,] lettera a), quinto trattino, dello stesso regolamento, quale condizione ai fini della competenza giurisdizionale dei giudici dello Stato di residenza.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se da tale violazione del divieto di discriminazione derivi che, per effetto del principio generale di cui all'articolo 3, [paragrafo 1,] lettera a), quinto trattino, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, una residenza della durata di dodici mesi costituisca per tutti i ricorrenti, indipendentemente dalla loro cittadinanza, la condizione preliminare per invocare la competenza giurisdizionale del foro di residenza, ovvero se debba ritenersi applicabile, nei confronti di ogni ricorrente, un periodo di residenza di sei mesi.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 19 ottobre 2020 —  
Association France Nature Environnement / Premier ministre e Ministre de la Transition écologique  
et solidaire**

**(Causa C-525/20)**

(2021/C 35/37)

*Lingua processuale: il francese*

**Giudice del rinvio**

Conseil d'État

**Parti**

*Ricorrente:* Association France Nature Environnement

*Resistenti:* Premier ministre, Ministre de la Transition écologique et solidaire

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque <sup>(1)</sup>, debba essere interpretato nel senso che consente agli Stati membri, nell'autorizzare un programma o un progetto, di non prendere in considerazione i loro impatti temporanei di breve durata e senza conseguenze a lungo termine sullo stato delle acque superficiali.
- 2) In caso di risposta affermativa, quali condizioni debbano soddisfare detti programmi e progetti a norma dell'articolo 4 della direttiva e, in particolare, dei suoi paragrafi 6 e 7.

<sup>(1)</sup> GU L 327, pag. 1.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 21 ottobre 2020 —  
Finanzamt B / W AG**

**(Causa C-538/20)**

(2021/C 35/38)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Bundesfinanzhof

**Parti**

*Resistente in primo grado e ricorrente in cassazione:* Finanzamt B